



**REGIONE MARCHE - IRAP - Imposta regionale sulle attività produttive
(Aliquote variate dalla normativa regionale)**

anno di imposta 2010

Codice	Regime e soggetti interessati	Aliquota(**)	Entrata in vigore	Termine	Norma
M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97e dalla Legge regionale)	4,73	01/01/2002	a regime	Art. 1, comma 3, L.R. 19/12/01, n 35
SM	Sospensione dalla maggiorazione per determinate categorie di soggetti e settori di attività :				
SM1	a) soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160,8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;	3,90	01/01/2002	a regime	Art. 1, comma 4, lettera a), L.R. 19/12/01, n 35
SM2	b) soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e), del D.Lgs.446/1997 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460;	3,90	01/01/2002	a regime	Art. 1, comma 4, lettera c), L.R. 19/12/01, n 35
SM3	c) soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e-bis),del D.Lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale;	3,90	01/01/2002	a regime	Art. 1, comma 4, lettera e), L.R. 19/12/01, n 35
SM4	d) al settore ricerca e sviluppo di cui ai codici ISTAT, attività economiche per le classi: 73.10 e 73.20 (confluiscono nei nuovi codici Ateco 2007: 72.11.00, 72.19.01, 72.19.09, 72.20.00) (*);	3,90	periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005	a regime	Art. 1, comma 4, lettera e) bis, L.R. 19/12/01, n 35, come integrato dall'art. 35 L.R. 24/12/04, n. 29
SM5	e) al settore "altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento" di cui al codice ISTAT, della classificazione delle attività economiche: 92.3 (confluisce nei nuovi codici Ateco 2007: 79.90.11, 85.52.01, 90.01.01, 90.01.09, 90.02.01, 90.02.02, 90.02.09, 90.03.02, 90.03.09, 90.04.00, 93.21.00, 93.29.10, 93.29.90) (*).	3,90	periodo d'imposta 2005	a regime	Art. 1, comma 4, lettera e) ter, L.R. 19/12/01, n 35, aggiunta dall'art. 19 L.R. 11/10/05, n. 24
SM6	f) ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) del d.lgs. 446/1997, con valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale non superiore a 5.000.000,00 di euro, operanti nelle attività economiche individuate dai codici Ateco 2007 nelle sezioni C, F, G, che incrementano, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo di imposta precedente, a condizione che siano rispettate le seguenti misure: 1) almeno un lavoratore assunto se il valore della produzione netta non supera euro 500.000,00; 2) almeno due lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 500.000,00 ma non euro 1.500.000,00; 3) almeno tre lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 1.500.000,00 ma non euro 3.000.000,00; 4) almeno quattro lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 3.000.000,00 ma non euro 5.000.000,00. La sospensione dalla maggiorazione di cui sopra (lettera f) non spetta se nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo di imposta precedente e se il rapporto di lavoro cessa nello stesso periodo di imposta; il beneficio spettante compete se il posto di lavoro creato venga conservato per almeno due anni, ovvero almeno un anno nel caso di soggetti con valore della produzione fino a 500.000,00 euro; il beneficio spetta a condizione che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa vigente in materia e che siano rispettate le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; ai fini del beneficio rilevano le nuove assunzioni effettuate dai soggetti passivi negli impianti ubicati nel territorio marchigiano. Per le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo anche indirettamente ad uno stesso soggetto, l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti ubicati nel territorio regionale.	3,90	periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009	periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009	Art. 1, comma 4, lettera e) quater, L.R. 19/12/01, n 35, aggiunta dall'art. 49 L.R. 22/12/09, n. 31



**REGIONE MARCHE - IRAP - Imposta regionale sulle attività produttive
(Aliquote variate dalla normativa regionale)**

anno di imposta 2010

Codice	Regime e soggetti interessati	Aliquota(**)	Entrata in vigore	Termine	Norma
A1	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. A), legge 381/1991.	2,5	periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007	a regime	Art. 1, comma 4 bis, L.R. 19/12/01, n. 35, come modificato dall'art. 12, L.R. 11/03/03, n. 3, come sostituito dall'art. 34, L.R. 27/12/07, n. 19
A2	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. B), legge 381/1991.	1,5	periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007	a regime	Art. 1, comma 5, L.R. 19/12/01, n. 35, come modificato dall'art. 12, L.R. 11/03/03, n. 3, come sostituito dall'art. 34, L.R. 27/12/07, n. 19
A3	Agevolazione per riduzione aliquota, al settore fabbricazione delle calzature di cui ai codici ISTAT attività economiche:19.30.1, 19.30.2, 19.30.3 - ed al settore fabbricazione articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria di cui al codice ISTAT attività economiche: 19.20.0 - (confluiscono nei nuovi codici Ateco 2007: 15.20.10, 15.20.20, 16.29.11, 22.19.01, 22.29.01 e 15.12.09) (*).	4,13	periodo di imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, comma 1, L.R. 22/12/03, n. 25 e art. 30, comma 1, L.R. 19/02/04, n. 2
A4	Agevolazione per riduzione aliquota, per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio di cui ai codici alfabetici Istat della classificazione delle attività economiche per le sezioni C,D,E,F e G - (i codici numerici di tali sezioni confluiscono nei nuovi codici Ateco 2007 come indicati nella tabella di raccordo sottocitata) (*), a condizione che non sia aumentato rispetto all'anno precedente il tasso di premio per l'assicurazione INAIL da applicare ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000:	4,13	periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007	a regime	Art. 1, comma 5 bis, L.R. 19/12/01, n. 35, come inserito dall'art. 19 L.R. 11/10/05, n. 24, come modificato dall'art.34, L.R. 27/12/07, n. 19 e art. 33, comma 1, L.R. 28/07/09, n. 18
A4.1	a) imprese che esportano all'estero almeno il 50 per cento del fatturato dell'ultimo anno;			tre periodi di imposta e per ogni periodo di imposta in cui si verifichi la condizione	
A4.2	b) imprese rientranti nella definizione dell'Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6 maggio 2003, che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, per ciascun periodo di imposta in cui si verifichi almeno una delle condizioni sottoindicate, abbiano:				
A4.2.1	1) assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o impianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, in possesso del titolo di laurea specialistica appartenente alle classi: 4/S, 6/S, 8/S, 14/S, 20/S, 23/S, 25/S, 27/S, 28/S, 29/S, 30/S, 31/S, 32/S, 33/S, 35/S, 36/S, 37/S, 38/S, 45/S, 50/S, 61/S, 62/S, 64/S, 78/S, 81/S, 84/S, 91/S, 92/S, come da numerazione e denominazione allegata al decreto del Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000;				
A4.2.3	2) ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni secondo la normativa vigente in materia di sistemi di gestione etica, di qualità aziendale e ambientale: ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS;				
A4.2.4	3) registrato almeno un brevetto internazionale, europeo o nazionale per invenzione industriale, modello di utilità o modello ornamentale;				
A4.2.5	4) realizzato, nell'ambito della conduzione aziendale, il ricambio generazionale, con i seguenti requisiti: 4.1) iscrizione al registro delle imprese da almeno cinque anni; 4.2) il titolare cedente deve aver compiuto 60 anni, mentre il titolare entrante deve avere un'età pari o inferiore ai 40 anni. Per le società di persone, il suddetto limite di età del cedente deve intendersi quale media dell'età dei soci. Per le società di capitali tale limite di età deve intendersi riferito al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore.				



REGIONE MARCHE - IRAP - Imposta regionale sulle attività produttive
(Aliquote variate dalla normativa regionale)

anno di imposta 2010

Codice	Regime e soggetti interessati	Aliquota(**)	Entrata in vigore	Termine	Norma
A5	Agevolazione per riduzione aliquota, per le attività di preparazione e concia del cuoio di cui al codice Istat attività economiche: 19.10.0 - (confluisce nel nuovo codice Ateco 2007: 15.11.00) (*).	4,13	anno di imposta 2006	a regime	Art. 25, L.R. 10/02/06, n. 2

(*) Per il raccordo con i nuovi codici Ateco 2007 vedasi apposita tabella dell'Agenzia delle Entrate disponibile nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it

(**) Le aliquote Irap sono già riparametrate ai sensi dell'art. 1, comma 226, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria statale 2008)